D.A. N. 50 /Gab del 01.10.2026

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

*L'Assessore*

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";

VISTO il D.P Reg. n. 7 Serv.1/S.G. del 20 gennaio 2012, "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art.17 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016,n.12;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022 n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA La Legge di stabilità regionale" L.R. n. 1 del 05/01/2026" e la Legge di bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028 ";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2"Bilancio di previsione della regione Siciliana per il triennio 2026 2028;

VISTO il R.D.26 marzo 1942 n. 267 e successive modiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 [...]" e successive modifiche e integrazioni

VISTA la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, “Provvedimenti urgenti in materia finanziaria” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 1“Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, “Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale” e successive modifiche e integrazioni e in particolare, l'articolo 3 rubricato “Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.”;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 15 rubricato “Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, (Legge di stabilità regionale) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 4 rubricato “Disposizioni in materia di enti in liquidazione”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 15, “Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 1 rubricato “Requisiti per le nomine commissariali”;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, che ha posto l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, ed in particolare, l'articolo 3 “Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.”, che attribuisce all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, oggi Assessorato regionale dell’economia, il potere di vigilanza sull’Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni in materia di enti in liquidazione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, rubricato: "Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTE le determinazioni della Giunta regionale di cui alla Deliberazione n.145 de 24 aprile 2019 con la quale è stata autorizzata l'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in capo all"Ente Acquedotti siciliani in liquidazione in ossequio all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017,n.8;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n.108;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 25 luglio 2022: “Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione - Conferma della liquidazione coatta amministrativa”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.439 del 6 settembre 2022:“Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione - Decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n.108 – Attivazione procedura di liquidazione coatta amministrativa”;

VISTO che il suddetto professionista si è insediato nella carica, con scadenza 11 aprile 2026;

VISTO l’articolo 3 del decreto legge n. 293/1994, che prevede che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni,decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo” e che, pertanto, il termine di durata massimo della prorogatio scadrebbe in data 26 maggio

2026; inoltre, anche a voler ritenere il divieto di cui all'articolo 9, comma 1-quinques, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, applicabile alla nomina dei commissari liquidatori, detto limite è da riferirsi esclusivamente ai nuovi contratti e non anche alle ipotesi di proroga dei contratti in essere (C. Conti, Sez. Contr.per la Regione Puglia, Del. n. 83/2022; C. Conti, Sez. Contr. per la Regione Lazio, Del. n. 16/2009)

VISTO il decreto Assessoriale n. 16/2023, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 147/2023,con il quale il dott. Vincenzo Marchingiglio è stato nominato Commissario liquidatore dell'E.A.S. - Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, per la durata di anni tre;

VISTO l'articolo 1 del richiamato D.A. n. 16/2023 che ha previsto, che la durata dell'incarico "può essere prorogata, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni[…]";

VISTA la nota di insediamento del Commissario Liquidatore Prot. 1191 dell 11 aprile 2023, con la quale si comunica che il suddetto professionista si è insediato nella carica.

CONSIDERATO in data 20 aprile 2026, il Dott. Marchingiglio, nella sua qualità di Commissario liquidatore ha trasmesso una relazione dalla quale si evince la sussistenza di un complesso e articolato contenzioso, il cui esito può avere un impatto significativo sulla liquidazione;

CONSIDERATO l'articolo 15 del decreto legge n. 98/2011, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 così dispone: "… L' incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni …";

CONSIDERATA la delibera n.214 del 26.05.2026, che proroga di ulteriori due anni a decorrere dall'11.04.2026 l'incarico al dott.Vincenzo Marchingiglio quale Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani nella procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Per tutto quanto sopra,

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, il dott. Vincenzo Marchingiglio è prorogato nell'incarico di Commissario Liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa per il periodo di due anni a decorrere dall'11.04.2026.

Articolo 2

Al Commissario Liquidatore spetta un compenso pari a quello previsto per gli amministratori degli enti regionali di cui al D.P. n.7 Serv. 1/S.G. del 20 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Il Commissario Liquidatore provvede alla liquidazione dell'Ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo.

Articolo 4

Ove non espressamente stabilito dal comma 1, art.4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, si applicano le norme di cui al R.D. 16 marzo 1942 n.267.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana oltre che ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, 01.10.2026

L'ASSESSORE
Prof. Avv. Alessandro Dagnino

Alessandro
Dagnino
REGIONE
SICILIANA
01.10.2026
11:20:08
GMT+02:00